



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DEL CALICE"
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259
C.F. 97713080584- C.M. RMIC8GF005

e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC istituzionale: rmic8gf005@pec.istruzione.it

Allegato 3

Promemoria per l'inclusione scolastica

Di seguito alcuni chiarimenti relativi alla normativa di riferimento concernente i BES (legge n. 104/92; legge 170/2010; DPR 275/99; legge 53/2003; accordo Stato-Regioni 25/7/2012; direttiva ministeriale del 27/12/2012; circolare ministeriale n. 8 prot.561 del 06/03/2013; direttiva prot. n. 2563 del 22/11/2013; nota USR lazio prot. n. 13348 del 20/05/2014).

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche [...] possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo».

Tutti gli alunni in difficoltà hanno diritto alla personalizzazione dell'apprendimento nella direzione di una presa in carico complessiva e inclusiva di tutti gli alunni, rimuovendo gli ostacoli nei percorsi di apprendimento e modulando gli apprendimenti di ogni alunno nell'ottica di una scuola sempre più inclusiva.

Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e/o istruzionale, causata da un funzionamento, nei vari ambiti definiti dall'antropologia ICF, problematico per il soggetto in termini di danno, ostacolo al suo benessere, limitazione della sua libertà e stigma sociale, indipendente dall'eziologia (bio-strutturale, familiare, ambientale-culturale, ecc.) e che necessita di educazione speciale individualizzata. Nella definizione di BES rientrano le seguenti categorie:

- Disabilità
- DES - disturbi evolutivi specifici: DSA (disturbi specifici dell'apprendimento), disturbo dell'eloquio e del linguaggio, disturbo evolutivo specifico della coordinazione motoria, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività.
- Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Precisazioni

Il disturbo di apprendimento ha carattere permanente e base neurobiologica.

La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato.

Per "**certificazione**" si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge. Nel caso specifico: Legge 104/92 e Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. La certificazione deve fare riferimento ai codici nosografici e deve contenere le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica.

Per "**diagnosi**" si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Tale diagnosi può avere la forma di una "relazione clinica" circa la necessità di attenzione particolare a bisogni e processi formativi.

Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o meno un PDP in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA - avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Le medesime condizioni si applicano anche nei casi di alunni plusdotati.

Nel caso di difficoltà non meglio specificate non è compito della scuola certificare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche che possono essere formalizzate attraverso la compilazione di un PDP. In questo caso, i PDP redatti devono essere autorizzati dalla famiglia attraverso una richiesta scritta e firmati dagli stessi.

Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.

Pertanto:

1. Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) deve essere stilato per:

tutti gli **ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CERTIFICATI** ai fini del sostegno scolastico (L. 104/92).

2. Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) deve essere stilato per:

tutti gli **ALUNNI CON CERTIFICAZIONE ASL relativa a DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO**

tutti gli **ALUNNI CON CERTIFICAZIONE ASL relativa ai DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI**

3. Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) potrà essere stilato in ASSENZA DI CERTIFICAZIONE e PRESENZA di DIAGNOSI, in accordo con la famiglia, sulle base di considerazioni pedagogiche e didattiche, dal Consiglio di Classe o dal team docenti qualora lo ritengano opportuno, verbalizzando le motivazioni.

4. Il PDP potrà essere stilato anche per alunni che mostrano difficoltà di apprendimento, relazionali, comportamentali in base a osservazioni didattico/pedagogiche; difficoltà culturali e socioeconomiche; difficoltà linguistiche (relative all'italiano come L2), plusdotazione. Dopo averne messo al corrente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti verbalizzeranno le decisioni assunte opportunamente motivandole.

5. In riferimento al diritto alla personalizzazione ai fini del successo formativo (.....) è comunque possibile inserire nella programmazione annuale di classe tutte le strategie e le modalità didattiche che permettano di intervenire in maniera personalizzata e flessibile di fronte a situazioni di maggiore difficoltà di un alunno. Il ricorso a tale prassi sarà di norma documentata nel Registro delle Programmazioni settimanali.

6. Gli insegnanti di sostegno utilizzeranno come modello PEI quello realizzato in accordo con i docenti dei diversi plessi e lo consegneranno compilato in ogni sua parte e firmato dai genitori e dagli esperti della ASL, alle relative Funzioni Strumentali, entro il primo trimestre dell'anno scolastico.

I docenti utilizzeranno come modello PDP quello suggerito dal MIUR e lo sottoporranno all'attenzione dei genitori e degli esperti che hanno formulato la diagnosi, i quali dovranno poi firmarlo. Va effettuata dai genitori anche la richiesta di compilazione del PDP. La richiesta e il PDP vanno consegnati entrambi alla Referente DES entro il primo trimestre dell'anno scolastico.

Si ricorda che per le modalità di inclusione adottate dalla scuola si ritiene indispensabile la firma di entrambi i genitori del PDP.

Tutti i GLHO e tutti gli incontri relativi alla elaborazione del PEI e del PDP devono essere verbalizzati. Il Verbale va consegnato alle Funzioni Strumentali.